



ROMA E LAZIO



Relatori:

Avv.to Alessandro Di Lallo

Avv.to Salvatore Fazio

Finanziato nell'ambito del
programma della Regione
Lazio con fondi MIMIT-DM
31/07/2024 e DD 14/02/2025

IL SOVRAINDEBITAMENTO – LA VIOLENZA ECONOMICA DI GENERE.



Indice

- Violenza economica di genere
- Manifestazioni e conseguenze
- I dati
- Legge n. 77 del 27 giugno 2013
- Microcredito di Libertà
- La Giurisprudenza
- Indipendenza ed autonomia economica: condotte vessatorie di controllo economico
- I contorni della violenza economica
- Corte di Cassazione Sentenza n. 1268/2024
- Le recenti sentenze delle Corte di Cassazione
- Caratteristiche riconosciute dalla Corte di Cassazione
- La posizione dei Tribunali
- Come si articola la tutela
- Tribunale di Milano, Como e Monza
- Sovraindebitamento causato da violenza economica
- Come comportarsi
- Conclusioni



VIOLENZA ECONOMICA DI GENERE

La violenza economica, intesa come il controllo economico esercitato al fine di impedire al partner di essere indipendente economicamente, è una forma di violenza silenziosa, subdola, spesso non facilmente riconoscibile, che però causa gravi disagi al pari di altre condotte fisiche e psicologiche.

La violenza economica sussiste, quindi, quando chi si trova in una posizione di "superiorità economica", nega costantemente le risorse oppure scoraggia o impedisce tutto ciò che potrebbe portare ad un'autonomia.

Le vittime di questo tipo di maltrattamento generalmente non hanno proprie fonti di guadagno, un conto corrente o carte di credito e, pertanto, devono utilizzare i beni del coniuge economicamente più forte, chiedendo apposite autorizzazioni, solitamente negate. Il permesso viene chiesto anche per sostenere le spese quotidiane, necessarie per il menage familiare. Qualora venga concesso, viene esercitato un puntuale controllo su ogni spesa effettuata, rappresentando, pertanto, uno strumento di manipolazione, che generalmente viene realizzato unitamente ad altre forme di controllo.



Controllo ossessivo delle spese, divieto di lavorare, firma forzata di garanzie o contratti a proprio nome (spesso per attività del partner), esclusione dai conti bancari.



Manifestazioni

Conseguenze



Il debito diventa uno strumento per impedire alla donna di lasciare una relazione violenta.



I DATI

Secondo i recenti dati Istat, nel 2025, considerando le donne che hanno un partner o lo hanno avuto in passato, sono il 6,6% quelle che hanno subito violenza economica.

In base ai dati più recenti disponibili a marzo 2026, la violenza economica in Italia rappresenta un fenomeno sommerso ma diffuso, colpendo in modo significativo la popolazione.



- **Vittime consapevoli:** Circa 7,7 milioni di italiani maggiorenni (il 15% del totale) dichiarano di aver subito episodi di violenza economica.
- **A rischio concreto:** Analizzando i comportamenti anziché le sole dichiarazioni, la percentuale di persone a rischio sale al 22%, pari a circa 6,5 milioni di italiani.
- **Impatto sulle donne:** La violenza economica è uno strumento chiave per mantenere la dipendenza dal partner violento; il 53,6% delle donne che subiscono tale violenza non dispone di un reddito personale e dipende economicamente dai familiari.
- **Vulnerabilità:** Le categorie più esposte includono disoccupati (24%), persone tra 35-44 anni (22%), individui con basso reddito (20%) e persone single, separate o vedove (19%).
- **Consapevolezza limitata:** Il 46% degli italiani non ha mai sentito parlare di violenza economica e solo il 10% è in grado di riconoscerne tutte le manifestazioni.
- **Manca di reazione:** Quasi la metà delle vittime non adotta misure strutturate per contrastare l'abuso, affidandosi spesso a reti informali



LA NORMATIVA: LEGGE DEL 27 GIUGNO 2013 N. 77

Richiamando qui preliminarmente la Convenzione di Istanbul, il nostro legislatore, con la legge del 27 Giugno 2013 n. 77, ha introdotto importanti cambiamenti volti ad una maggiore protezione delle vittime di violenza di genere ed ha istituito il “Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità” con lo scopo di aumentare le case Rifugio ed erogare incentivi ad hoc alle imprese private in grado di offrire un impiego alle donne vittime di violenza che beneficino del Reddito di Libertà (euro 400,00 mensili per un massimo di 12 mesi). Quale altra misura in questo ambito è riconosciuto alle imprese l'esonero del versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100%, nel limite massimo di euro 8.000,00 annui.

È stato introdotto, quale ulteriore intervento, il Microcredito di Libertà il quale prevede due tipologie di finanziamento per le donne vittime di violenza economica.



Microcredito di Libertà

- **Il “Microcredito sociale di Libertà”**

Mutuo chirografario di importo massimo euro 10.000,00 fino a 60 mesi con rimborso tramite rate mensili e Garanzia del Fondo per il Microcredito sociale (100% dell'importo finanziato).

- **Il “Microcredito imprenditoriale di Libertà”**

Mutuo chirografario di importo massimo euro 40.000,00/50.000,00 e durata massima dell'ammortamento fino a 84 mesi e Garanzia pubblica del Fondo per le PMI fino all'80% dell'importo finanziato.



LA GIURISPRUDENZA

La Corte di Cassazione ha recentemente consolidato l'orientamento secondo cui la violenza economica costituisce una forma di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) riconoscendola come una condotta vessatoria che limita l'autonomia finanziaria della vittima, spesso strumentalizzando la sua condizione di sovraindebitamento.



Indipendenza ed autonomia economica: condotte vessatorie di controllo economico

La Cassazione Penale, già con Sentenza del 30 ottobre 2015 n. 43960, statuiva che impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente ed autonoma rappresenta una circostanza tale da integrare una forma di violenza economica, riconducibile alla fattispecie delittuosa dei maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Detto principio, confermato in altri Provvedimenti della Suprema Corte, è stato ribadito sempre con maggiore frequenza, evidenziando, tra le tante, la Sentenza n. 1268/2024 pubblicata il 13.01.2025, la quale ha stabilito che le condotte vessatorie di controllo economico su un familiare o convivente, finalizzate ad esercitare una prevaricazione emotiva, possono configurare il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).



I contorni della violenza economica

In particolare la Suprema Corte ha delineato con maggior precisione i contorni della violenza economica, ai sensi della Convenzione di Istanbul e delle Direttive europee.

La Corte di Cassazione definisce, quindi, i contorni delle condotte che configurano la violenza economica. Le condotte vessatorie nei confronti dei familiari e/o conviventi sul piano economico, ovvero non corrispondere somme di denaro per le necessità personali, impedire il perseguimento dell'autonomia finanziaria ecc., tese ad esercitare e/o mantenere prevaricazione emotiva in maniera continuativa nel tempo, possono configurare a tutti gli effetti il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.

Non si tratta di un'affermazione scontata, in quanto si tende molto spesso a non considerare il controllo finanziario esercitato sul coniuge o familiare o convivente svantaggiato come una condotta maltrattante, stante ad es. i numerosissimi casi di nuclei familiari monoreddituali e di scelta condivisa da parte di uno dei coniugi di dedicarsi alla sola gestione domestica.



Corte di Cassazione Sentenza n. 1268/2024

Nella fattispecie in oggetto (Corte di Cassazione Sentenza n. 1268/2024 pubblicata il 13.01.2025), si è accertato che l'imputato per molti anni non solo aveva sfruttato le competenze lavorative della consorte, facendola lavorare per lungo tempo come contabile nella propria azienda senza riconoscerle alcuna retribuzione e/o quota di utili, ma che le aveva di fatto impedito di conseguire o comunque ricercare l'indipendenza economica, rifiutandosi di darle denaro per le sue necessità personali, impedendole di frequentare corsi di aggiornamento e formazione, ed inoltre molestandola e perseguitandola sul posto di lavoro che la moglie aveva comunque trovato, nonchè sottraendosi ad ogni incombenza familiare.

Secondo gli Ermellini avere impedito alla persona offesa di raggiungere l'indipendenza economica anche parziale, con annessi comportamenti vessatori, costituisce una circostanza tale da integrare a tutti gli effetti una forma di "violenza economica" riconducibile alla fattispecie di reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p., in quanto le scelte economiche ed organizzative all'interno del nucleo familiare non sono risultate condivise ma imposte in modo abusante, tanto da determinare nella stessa un serio stato di prostrazione psicofisica.

Sul punto la Corte richiama tra l'altro i principi stabiliti nell'art. 3 lett. A della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e la violenza domestica ratificata dall'Italia con Legge n. 77/2013, nonché la Direttiva 2012/29/UE in materia di assistenza e protezione delle vittime di reato; viene, altresì, richiamata la Direttiva UE n. 1385 del 14.05.2024 che fa espresso riferimento alla possibile rilevanza di profili di controllo economico nel più ampio contesto delle condotte di violenza domestica e verso i familiari.



Un coniuge non è obbligato a soddisfare le richieste economiche dell'altro coniuge (al di là naturalmente del dovere reciproco di assistenza materiale e morale); se, tuttavia, la negazione appare legata a profili di violenza psicologica, asimmetria e/o coercizione anche indiretta e risulta diretta ad esercitare un indebito controllo, può integrare un reato.



I PRINCIPI PIÙ RECENTI ENUNCIATI DALLA SUPREMA CORTE (2025-2026):

- **Cassazione, Sez. VI, n. 4817 del 5 febbraio 2026:** Conferma che la violenza economica, intesa come controllo o limitazione delle risorse economiche, è una forma di violenza invisibile ma grave, rientrando nei maltrattamenti.
- **Cassazione, Sez. VI, n. 1268 del 13 gennaio 2025:** Riconosce la violenza economica in un'imposizione di un'asimmetria di potere, dove un coniuge obbliga l'altro a un ruolo casalingo non scelto o impedisce la crescita professionale, richiamando la Convenzione di Istanbul.
- **Cassazione, n. 519 del 4 aprile 2025:** Rafforza il principio che l'abuso economico, finalizzato a rendere il partner dipendente, integra il reato di cui all'art. 572 c.p.



Caratteristiche riconosciute dalla Corte di Cassazione.

La violenza economica per la Suprema Corte si configura quando il partner:

- Nega risorse per le necessità personali.
- Impedisce o scoraggia la ricerca di un'autonomia lavorativa.
- Esercita un controllo possessivo sulle risorse familiari.
- Non informa l'altro coniuge sulla situazione reddituale (infedeltà finanziaria).

Ad integrazione delle dette caratteristiche, va evidenziato che non serve violenza fisica: i maltrattamenti sussistono anche senza percosse o minacce verbali. Il controllo possessivo sulle risorse familiari e l'imposizione di un'unilaterale dipendenza economica integrano il reato.



Sovraindebitamento causato da violenza economica

La giurisprudenza di merito sta applicando il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza per tutelare le vittime che si trovano in stato di sovraindebitamento non colposo, spesso causato dalla gestione maliziosa del partner.

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) per tutelare i soggetti sovraindebitati, distinguendo nettamente tra chi ha causato la crisi con colpa grave o frode e chi invece si trova in difficoltà incolpevole.



La posizione dei Tribunali

I Tribunali stanno concretizzando questa tutela mediante:

- **Valutazione della "meritevolezza"**: l'accesso alle tutele è subordinato all'assenza di colpa grave, malafede o frode. La giurisprudenza interpreta questo requisito valorizzando la diligenza tenuta dal debitore nell'assumere le obbligazioni.
- **Esdebitazione del debitore incapiente**: rappresenta la vera svolta sociale del Codice. I Giudici concedono la cancellazione totale dei debiti anche ai soggetti "incolpevoli" che non possiedono alcun patrimonio o reddito da offrire ai creditori, offrendo una "seconda opportunità". L'esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) è una misura che permette alle vittime di violenza economica di estinguere tutti i debiti quando non si possiede alcun patrimonio o reddito utile per soddisfare i creditori. L'istituto cancella ogni pendenza finanziaria consentendo, quindi, un nuovo inizio.



La posizione dei Tribunali

- **Tutela dei beni essenziali nella Liquidazione Controllata:** la liquidazione controllata è una procedura concorsuale prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza dedicata ai soggetti sovraindebitati non soggetti a liquidazione giudiziale, ovvero non "fallibili". Possono accedere a questa procedura i soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale (ex fallimento), come ad esempio:
 - consumatori e privati;
 - professionisti e lavoratori autonomi;
 - piccoli imprenditori e imprenditori agricoli;
 - start-up innovative e altri enti non commerciali.

I Tribunali salvaguardano i bisogni primari della famiglia. Ad esempio, è stata autorizzata la disponibilità di un'autovettura al debitore poiché strettamente necessaria per mantenere il posto di lavoro.

Nella Liquidazione Controllata (artt. 268 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) la tutela dei beni essenziali per le vittime di violenza economica si concentra sulla salvaguardia del reddito minimo vitale e dei beni impignorabili.



Come si articola la tutela

- **Esclusione dalla procedura liquidatoria**: Ai sensi dell'art. 274 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, restano esclusi i beni impignorabili per legge (es. cose di primaria necessità, fede nuziale) e i crediti impignorabili secondo l'art. 545 del Codice di procedura civile.
- **Salvaguardia del reddito**: Stipendi, salari e pensioni non vengono interamente acquisiti dal liquidatore. La legge stabilisce che tali somme restano nella disponibilità della vittima e della sua famiglia nei limiti di quanto il Giudice ritiene necessario al loro mantenimento.
- **Tutela abitativa**: Se l'abitazione principale è di proprietà ed è oggetto di pignoramento, il Giudice può valutare il blocco o la gestione della vendita per evitare gravi ripercussioni sul nucleo familiare e sui figli minori.
- **Riconoscimento della violenza economica**: La giurisprudenza riconosce le condotte di coercizione finanziaria (es. debiti contratti a insaputa della vittima o imposizione di fittizia titolarità d'impresa) come causa di sovraindebitamento incolpevole. Questo è fondamentale per accedere all'esdebitazione, spesso azzerando l'intero carico debitorio causato dal partner o ex partner.
- **Controllo sul merito creditizio delle banche**: La giurisprudenza esamina la condotta degli istituti di credito. Quando una banca ha concesso prestiti senza una valutazione responsabile della capacità di rimborso del debitore (violando il TUB), i Giudici tendono ad escludere la colpa grave del privato nella generazione del debito.



Come si articola la tutela

- **Esclusione dalla procedura liquidatoria**: Ai sensi dell'art. 274 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, restano esclusi i beni impignorabili per legge (es. cose di primaria necessità, fede nuziale) e i crediti impignorabili secondo l'art. 545 del Codice di procedura civile.
- **Salvaguardia del reddito**: Stipendi, salari e pensioni non vengono interamente acquisiti dal liquidatore. La legge stabilisce che tali somme restano nella disponibilità della vittima e della sua famiglia nei limiti di quanto il Giudice ritiene necessario al loro mantenimento.
- **Tutela abitativa**: Se l'abitazione principale è di proprietà ed è oggetto di pignoramento, il Giudice può valutare il blocco o la gestione della vendita per evitare gravi ripercussioni sul nucleo familiare e sui figli minori.
- **Riconoscimento della violenza economica**: La giurisprudenza riconosce le condotte di coercizione finanziaria (es. debiti contratti a insaputa della vittima o imposizione di fittizia titolarità d'impresa) come causa di sovraindebitamento incolpevole. Questo è fondamentale per accedere all'esdebitazione, spesso azzerando l'intero carico debitorio causato dal partner o ex partner.
- **Controllo sul merito creditizio delle banche**: La giurisprudenza esamina la condotta degli istituti di credito. Quando una banca ha concesso prestiti senza una valutazione responsabile della capacità di rimborso del debitore (violando il TUB), i Giudici tendono ad escludere la colpa grave del privato nella generazione del debito.



Gli organi della procedura (Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ed il Giudice) riconoscono tali debiti come non imputabili, in quanto incolpevoli, permettendo la cancellazione (esdebitazione) ed il mantenimento di un'esistenza dignitosa, cosicchè i debiti rimasti eventualmente scoperti (non soddisfatti dal ricavato della vendita dei beni) vengono cancellati definitivamente, offrendo una seconda possibilità di reinserimento nel sistema economico. Tra le varie statuizioni dei Giudici di merito giova qui segnalare le seguenti Sentenze.



Tribunale di Milano (2023)

Una donna, vittima di violenza economica da parte dell'ex marito, ha ottenuto l'azzeramento di 125.000 euro di debiti (liquidazione controllata).

La donna, madre separata, vittima di violenza economica da parte dell'ex marito, era da lui obbligata a contrarre prestiti e fornire garanzie per ripianare i debiti dell'impresa familiare. Dopo alcuni episodi di violenza fisica, la vittima aveva trovato il coraggio di separarsi dal marito e di risolvere la propria situazione involontaria di indebitamento, giungendo ad ottenere dal Tribunale di Milano (R.G. n. 329/2023), la Sentenza del 18.08.2023 con la quale l'Autorità meneghina ha accolto la proposta di Liquidazione controllata proposta dalla donna ed ha ammesso la stessa ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione.



Tribunale di Como (2024)

Una donna divorziata, a causa di maltrattamenti e violenze fisiche ed economiche da parte dell'ex marito, si è trovata in una grave situazione di depressione e sovraindebitamento. Stante la situazione di grave indebitamento con Banche, Condominio ed Agenzia Entrate Riscossione, decideva di adire la Magistratura competente per poter beneficiare della procedura di composizione della crisi disciplinata dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza per tentare di risolvere la propria situazione.

La vittima ha proposto ai creditori, in sede giudiziaria, a fronte di un indebitamento di circa euro 315.000, il ricavato della vendita all'asta dell'immobile di proprietà per un valore stimato di euro 120.000.

Con Sentenza del 25.07.2024, il Tribunale di Como, nell'ambito del procedimento R.G. n. 122/2024, ha accolto la proposta di liquidazione controllata come proposta dalla donna ed ha ammesso la medesima ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione.



Tribunale di Monza (2025)

Una vittima di violenza economica ha azzerato 495.000 euro di debiti con l'Agenzia delle Entrate, causati da un'impresa individuale aperta a suo nome, all'insaputa della stessa. Con Sentenza del 29.01.2025 (R.G. n. 330/2024), il Tribunale di Monza ha accolto la proposta di liquidazione controllata della donna vittima di violenza economica, la quale è stata ammessa ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione. L'ex compagno, ad insaputa della donna, dal 2015 al 2018 vendeva, tramite account ebay di lei e ad insaputa della stessa, capi di abbigliamento per un valore di circa 300.000 euro. Successivamente l'ex compagno, sempre ad insaputa di lei, costituiva una impresa individuale a nome della donna per la vendita di prodotti per la casa. La merce venduta non veniva mai consegnata ai clienti. A causa delle numerose denunce, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza eseguivano una serie di accertamenti per truffa e mancata dichiarazione dei redditi in capo alla vittima, la quale, trovandosi incolpevolmente in una situazione di indebitamento a causa della detta attività illecita dell'ex compagno, decideva di intraprendere la procedura di composizione della crisi disciplinata dal nuovo Codice della Crisi e dell'insolvenza e risolvere la propria situazione.



COME COMPORTARSI

Tutela Legale: la vittima può richiedere la nullità delle obbligazioni assunte sotto coercizione (vizio del consenso) ed ha diritto al gratuito patrocinio.

Strumenti: le procedure di sovraindebitamento permettono di gestire l'esdebitazione, talvolta liberando la vittima da debiti anche ingenti accumulati a causa del partner. La legge italiana (Legge n. 3/2012, ora Codice della Crisi) consente a queste vittime di azzerare o ridurre i debiti tramite procedure come la liquidazione controllata o il piano del consumatore, spesso riconosciute grazie a Sentenze che tutelano la vittima.

Aiuto: è possibile contattare il numero 1522 (numero nazionale gratuito e di pubblica utilità per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e lo stalking in Italia) o rivolgersi ai centri antiviolenza, associazioni, centri DRIN (Debt Relief Initiative) o all'INPS per il "Reddito di Libertà".



Conclusioni

La violenza economica non è un fatto privato, ma una violazione dei diritti umani con costi sociali ed economici enormi (stimati dall'ElGE fino a 226 miliardi di euro l'anno nell'UE). L'approvazione della relazione parlamentare del 2026 segna un passo decisivo: non basta più proteggere le vittime, occorre scardinare i meccanismi di dipendenza economica che le tengono prigioniere. Solo attraverso una riforma legislativa che sanzioni il controllo coercitivo e politiche attive per l'indipendenza finanziaria femminile sarà possibile costruire una società realmente equa.



ROMA E LAZIO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



REGIONE LAZIO

